

Pieve di Soligo, 31.03.2015

Circolare n. 9

**OGGETTO: chiarimenti sull'applicazione del meccanismo del "reverse charge" ad altre attività (Legge di Stabilità e Circolare n.14/2015).**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì scorso la circolare n. 14 nella quale chiarisce alcuni aspetti a riguardo del meccanismo contabile del reverse charge, che la Legge di Stabilità ha esteso (art. 17 c. 6 lett. a-ter del DPR 633/72) ad ulteriori attività. Ricordiamo infatti che per le prestazioni effettuate dal 01/01/2015, il meccanismo in oggetto viene applicato anche alle seguenti attività **relative ad edifici**:

- **servizi di pulizia**
- **di demolizione**
- **di installazione di impianti**
- **di completamento**

L'**edificio** viene identificato con il fabbricato civile o industriale, rimanendo esclusi quindi gli altri tipi di immobili come i terreni, le strade, i piazzali, le costruzioni leggere, ecc.

I chiarimenti offerti dalla Circolare sono i seguenti:

- a) per identificare volta per volta le attività soggette a reverse charge è necessario verificare se possano essere inquadrare, o meno, all'interno dei codici Ateco 2007 (di cui si allega elenco in appendice), indipendentemente:
  - i. dal fatto che tali attività vengano svolte in appalto o subappalto
  - ii. dal tipo di attività svolta dal cliente.Si ricorda comunque che per poter applicare il reverse, il cliente deve essere un soggetto con partita iva;
- b) alcuni codici Ateco (ad. es. quelli riferiti all'installazione degli impianti) includono nella loro descrizione anche attività di manutenzione e riparazione; anche a quest'ultime quindi si applica il reverse charge;
- c) come detto, le nuove attività rientranti nel reverse, devono essere svolte su edifici; quindi, ad esempio, non si applica il reverse se un'attività di pulizia viene effettuata su un macchinario, oppure se viene realizzato un pavimento esterno ad un edificio. Viene specificato quindi che gli interventi effettuati su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini sono soggetti a reverse solo se questi ultimi costituiscono un elemento integrante dell'edificio stesso (es. una piscina sul tetto dell'edificio);
- d) **non si applica il meccanismo del reverse ai lavori effettuati su nuovi edifici in costruzione**: in tal caso infatti il reverse si applica solo se i lavori vengono effettuati in subappalto ("vecchio" reverse in edilizia);
- e) non si applica il reverse alla posa in opera di "arredi", la quale deve intendersi esclusa in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
- f) in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del *reverse*; se però tale suddivisione risultasse difficoltosa per la complessità delle attività del contratto, si applicherà l'iva all'intero contratto.

---

La Legge di Stabilità, inoltre, ha esteso il meccanismo del reverse anche ai seguenti ambiti:

- a) cessione di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore (art. 17 comma 6 lett d-ter): deve trattarsi quindi della vendita ad un soggetto con partita iva la cui principale attività, in relazione all'acquisto di energia elettrica, è costituita dalla rivendita della stessa e il cui consumo personale è trascurabile;
- b) cessione di pallets (bancali di legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 comma 7 DPR 633/72): l'applicazione del reverse va quindi applicata alle vendite di pallets in tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo; deve trattarsi quindi di rivendita dei pallets "usati" dopo la prima vendita.

---

Ulteriori indicazioni fornite dalla Circolare, relative all'applicazione in generale del reverse charge, sono le seguenti:

- viene ribadito che il meccanismo del reverse charge "prevale" su quello dello "split payment"; quest'ultimo è un meccanismo introdotto sempre dall'ultima Legge di Stabilità che prevede il versamento dell'iva, da parte di molti Enti Pubblici, non più al fornitore di beni e servizi ma direttamente all'Erario. In tal caso, alle fatture emesse con reverse charge ad un Ente Pubblico, non si applicherà lo "split payment" proprio perché all'operazione non viene applicata l'iva;
- i soggetti che applicano regimi contabili forfettari (i "minimi" oppure i soggetti che applicano il "nuovo regime forfettario 2015") emettono la fattura **non** applicando il reverse charge in quanto esonerati dal versamento dell'imposta e da quasi tutti gli altri obblighi Iva; nel caso in cui, però, ricevessero una fattura di acquisto soggetta al reverse charge, anche questi soggetti sono obbligati a integrare la fattura con l'aliquota iva, a registrarla sia nel registro acquisti che in quello vendite ed a versare l'iva a debito;
- nel caso di acquisti effettuati da un Ente non commerciale, dovranno essere distinti:
  - se sono relativi alla propria attività commerciale, saranno soggetti al reverse charge;
  - se sono relativi alla propria attività istituzionale, dovranno essere soggetti all'iva.
- nel caso in cui si riceva da un esportatore abituale una lettera di intento che chiede di fatturare secondo la non imponibilità dell'art. 8 c. 1 lett. c): se si tratta di attività soggette al reverse charge, tale fatturazione verrà effettuata secondo il meccanismo del reverse charge e non richiamando la normativa predetta dell'art. 8; per tali operazioni non verrà inoltre utilizzato il plafond; sempre in riferimento ad un esportatore abituale, se le operazioni soggette al reverse fanno parte di un più ampio contratto, le stesse andranno divise dalle altre e verranno assoggettate al reverse.
- il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni soggetti che rientrano in regimi contabili "semplificati" quali:
  - I produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro;
  - Enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.In tal caso infatti l'emissione di fatture con reverse charge a tali soggetti, sarebbe in contrasto con il regime agevolativo e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.

- dal momento che i chiarimenti sono stati pubblicati solo venerdì scorso, le fatture comunque emesse dal 01/01/2015 al 27/03/2015 non saranno soggette a sanzioni se eventualmente difformi dalle precisazioni come sopra indicate.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA

**APPENDICE: ELENCO DEI CODICI "ATECO 2007" RELATIVI ALLE ATTIVITA' SOGGETTE A REVERSE CHARGE**

<b>Pulizia</b>	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)
<b>Demolizione</b>	43.11.00	Demolizione (solo se effettuate su edifici)
<b>Installazione di impianti</b>	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione <sup>6</sup> di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
<b>Completamento</b>	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili ( <b>la posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici</b> )
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.